



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Concorsi ed Esami



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



14
09
24

IN EVIDENZA



Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio afferente la resilienza dei soggetti critici
Mobilizzazione del servizio nazionale protezione civile per le avverse condizioni meteorologiche riguardanti le regioni Emilia-Romagna, in particolare le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dal 17 settembre 2024



Centro nazionale per le patologie nei primati non umani



Comitato dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per la regione Calabria



Fondo impresa femminile per l'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili"



Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro



Indici dei prezzi al consumo per operai ed impiegati relativi al mese di agosto 2024

CONCORSI ED ESAMI

GIURISPRUDENZA RILEVANTE - Corte di Cassazione - Sezione lavoro - Ordinanza interlocutoria - indennità di disoccupazione - Rimessione della causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite

"[...] V'è da chiedersi in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità [...]".



NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter n. 39/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

23
09
24

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO AFFERENTE LA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI

Il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, attua la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, la quale abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio. Si dettano norme volte a disciplinare quanto di seguito si sintetizza. A) misure tese a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, siano forniti senza impedimenti, come anche criteri per l'individuazione dei soggetti critici oggetto del suddetto decreto; b) obblighi volti a rafforzare la resilienza dei soggetti critici, sino ad un livello elevato ed a rafforzarne la capacità di fornire i servizi essenziali nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento; c) norme per il sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti dal predetto decreto ai soggetti critici; d) disposizioni riguardanti la vigilanza e, all'occorrenza, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici; e) disposizioni riguardanti l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea e le missioni di consulenza della Commissione europea, volte a valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi; f) norme per la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; g) la disciplina della valutazione del rischio da parte dello Stato e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici; h) istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza e individuazione delle autorità settoriali competenti e del punto di contatto unico; i) modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il predetto decreto non si applica alle materie disciplinate dalle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, le cui misure sulla gestione dei rischi della cibersicurezza sono basate su un approccio multirischio che tende a proteggere anche l'ambiente fisico dei sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse. Ove gli obblighi previsti per i soggetti critici di adottare misure per rafforzare la loro resilienza siano oggetto di uno specifico atto giuridico dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui al citato decreto. In tale



circostanza non si applicano le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al presente decreto. Salvo quanto previsto dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se l'applicazione del sunnominato decreto comporta la comunicazione di informazioni riservate ai sensi delle disposizioni nazionali o delle disposizioni dell'Unione europea, detta comunicazione è limitata a quanto strettamente necessario e le informazioni scambiate sono esclusivamente quelle pertinenti e relative allo scopo. In ogni caso, la citata comunicazione, tutela la riservatezza di tali informazioni, oltre alla sicurezza ed gli interessi commerciali dei soggetti critici. Gli obblighi stabiliti dal decreto in questione, non implicano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali dello Stato in materia di sicurezza nazionale, di difesa o di pubblica sicurezza. Resta ferma la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa e le altre funzioni essenziali, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale ed il mantenimento dell'ordine pubblico. Il decreto sunnominato non si applica agli organi ed alle articolazioni della pubblica amministrazione, ed agli enti che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento ed il perseguimento di reati, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Ed ancora, il citato decreto non si applica al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e agli organi giudiziari. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza, sono individuati specifici soggetti critici che svolgono attività precipua nei settori della pubblica sicurezza, della protezione civile, della difesa o dell'attività di contrasto, accertamento e perseguimento di reati, ovvero che forniscono servizi esclusivamente agli organi, alle articolazioni o agli enti della pubblica amministrazione, ai quali, nell'espletamento delle cennate attività o servizi, non si applicano le disposizioni recate all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del suddetto decreto. Si adottano comunque le prescrizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il decreto entra in vigore in data 08.10.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 223 DEL 23.09.2024**



segue le norme

23
09
24

MOBILITAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE RIGUARDANTI LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, IN PARTICOLARE LE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ'-CESENA E RIMINI, DAL 17 SETTEMBRE 2024

Con decreto 18 settembre 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri, dichiara lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024. Pertanto, è immediatamente disposta la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a sostegno della Regione Emilia-Romagna, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il suddetto territorio regionale e in particolare le Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024. Per far fronte alla situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali di protezione civile al fine di concorrere al contrasto degli eventi predetti. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora non dovesse intervenire la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, saranno assegnati contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. In attesa dell'adozione della direttiva specifica, prevista dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate, che saranno attivate dal Dipartimento della protezione civile. 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 223 DEL 23.09.2024**



24
09
24

DESIGNAZIONE PER I CERTIFICATI DEL SETTORE OLEOLICOLO AL LABORATORIO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE DI PALERMO

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 29 agosto 2024, rinnova al laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione regionale per la Sicilia - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Palermo, in Palermo, la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. La suddetta designazione è limitata alle prove elencate in allegato al predetto decreto, mentre la sede è variata in: largo Pietro Barbaro Comandante e Armatore (1849-1898) - 90133 Palermo (PA). La designazione è valida sino al 21 agosto 2028. Essa è automaticamente revocata qualora al laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione regionale per la Sicilia - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Palermo, venga meno l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema di qualità, secondo le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009, quale unico organismo abilitato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Il laboratorio citato è tenuto a comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopraggiunti afferenti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra variazione inerente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 224 DEL 24.09.2024



CONFESAL



+39 065852071



00153 Roma, Viale di Trastevere, 60



comunicazione@confisal.it



www.confisal.it



segue le norme

24
09
24

DESIGNAZIONE PER I CERTIFICATI DEL SETTORE VITIVINICOLO AL LABORATORIO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE DI PALERMO

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto 29 agosto 2024, rinnova al laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione regionale per la Sicilia - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Palermo, in Palermo, la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. La designazione predetta è conferita limitatamente alle prove elencate in allegato al sunnominato decreto. Il laboratorio è ubicato in: largo Pietro Barbaro Comandante e Armatore (1849-1898) - 90133 Palermo (PA). La designazione è in vigore fino al 21 agosto 2028. La designazione è automaticamente revocata ove il laboratorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione regionale per la Sicilia - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Palermo, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al citato decreto e del suo sistema di qualità, conformemente alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo abilitato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 224 DEL 24.09.2024

25
09
24

CENTRO NAZIONALE PER LE PATOLOGIE NEI PRIMATI NON UMANI

Con decreto 28 maggio 2024, del Ministero della salute, è istituito il Centro di referenza nazionale per le malattie nei primati non umani, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, nella sede di Roma. Al suddetto Centro di referenza, oltre lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, sono attribuite le seguenti competenze. A) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli istituti zooprofilattici sperimentali, per il coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territo-



rio nazionale; b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute; c) cura l'organizzazione di corsi di formazione, nell'ambito delle proprie competenze, per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti; d) promuove e svolge azioni di programmazione scientifica, di risk-assessment, di sorveglianza e analisi epidemiologica; e) collabora con altri centri di referenza nazionale, con le proprie specifiche competenze nel campo delle malattie, ai fini della salvaguardia della salute e della conservazione dello stato sanitario dei primati non umani regolarmente detenuti, presenti negli stabilimenti che detengono primati non umani; f) pone in essere ogni altra utile attività afferente alle proprie competenze, ivi compresi la collaborazione ed il coordinamento con altre amministrazioni, centri di ricerca ed associazioni scientifiche del settore. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 225 DEL 25.09.2024**

25
09
24

COMITATO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER LA REGIONE CALABRIA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diffonde un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 13 settembre 2024, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Calabria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 225 DEL 25.09.2024**



segue le norme

25
09
24

FONDO IMPRESA FEMMINILE PER L'INVESTIMENTO 1.2 "CREAZIONE DI IMPRESE FEMMINILI"

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, comunica che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, 7 agosto 2024, è stata riformulata la dotazione finanziaria destinata agli interventi del Fondo impresa femminile per l'attuazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nell'ambito della componente 1 «Politiche per l'occupazione», missione 5 «Inclusione e coesione» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto interministeriale 24 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2022. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile, dalla data del 19 settembre 2024, nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 225 DEL 25.09.2024

26
09
24

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONI AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI DURANTE IL LAVORO

Con decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, viene conferita attuazione alla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tra le molteplici modifiche, si segnalano le seguenti. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia, sia ridotto al minimo. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori



di lavoro applicano quanto previsto sopra. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione, stabilito nell'allegato XLIII al predetto decreto. Ed ancora, si dispone che l'informazione e la formazione dei lavoratori devono essere periodicamente offerte, con cadenza almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni od a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili. Ed infine, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL. Le annotazioni individuali contenute nel registro citato e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate. Il decreto entra in vigore in data 11.10.2024. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 226 DEL 26.09.2024**



segue le norme

26
09
24

INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER OPERAI ED IMPIEGATI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) rende noto che sono stati diffusi gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449. (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Risultano pertanto diffusi i predetti indici, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2023 e 2024 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 226 DEL 26.09.2024**

27
09
24

STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO DAL 17 SETTEMBRE 2024 NELLE PROVINCE DI REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI

Con delibera del 21 settembre 2024 del Consiglio dei ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. Per dar corso agli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa con la regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di seguito indicate. Per i primi interventi, in attesa della valutazione delle effettive necessità, si provvede nel limite di euro 20.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 227 DEL 27.09.2024**



27
09
24

CORRISPONDENZA TRA POSIZIONI ACCADEMICHE ITALIANE ED ESTERE - INTEGRAZIONE

Il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 30 luglio 2024, integra il decreto 10 maggio 2023, concernente la definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere. Pertanto, la «tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere», allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 maggio 2023, n. 456, inerente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è integrata, per la Finlandia, come disposto all'articolo 1 del suddetto decreto. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 227 DEL 27.09.2024**

28
09
24

STATO DI EMERGENZA PER EVENTI METEO DAL 18 SETTEMBRE 2024 NELLA REGIONE MARCHE

Il Consiglio dei ministri, con delibera 21 settembre 2024, dichiara lo stato di emergenza a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per un periodo di mesi 12 dalla predetta delibera. Per dare corso agli interventi da effettuare, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con la regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per l'attuazione dei primi interventi, in attesa di valutare le effettive necessità finanziarie, sono posti a disposizione complessivi euro 4.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 228 DEL 28.09.2024**



segue le norme

28
09
24

COFINANZIAMENTO NAZIONALE DI MISURE EMERGENZIALI PER COMBATTERE GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

Con decreto n. 17 del 7 agosto 2024, si procede al cofinanziamento nazionale delle misure di emergenza nel settore della salute delle piante, per l'eradicazione degli organismi nocivi, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 690/2021, ai sensi della legge n. 183/1987. All'occorrenza, il Fondo di rotazione procede al trasferimento della somma di euro 555.849,60 nella contabilità speciale 5846 aperta in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale DISR V, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Ministero medesimo. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, DISR V, pone in essere tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le suddette erogazioni e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In caso di restituzione di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione medesimo. [🔗](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 228 DEL 28.09.2024



24
09
24

SELEZIONE DALLE GAZZETTE UFFICIALI 4ª SERIE SPECIALE

G.U. N. 77 DEL 24.09.2024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

AVVISO

Avviso relativo all'avviamento al servizio di collocamento mirato di competenza, per la copertura di un posto di personale privo della vista da adibire all'impianto telefonico dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Direzione generale di Palermo.

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO

Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato in tenure track, della durata di sei anni, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA' DI CAGLIARI

CONCORSO

Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo pieno e determinato in tenure track, della durata di sei anni, vari GSD e Dipartimenti.

UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

CONCORSO

Procedure comparative per la copertura di sedici posti di ricercatore a tempo pieno e determinato, vari GSD e Dipartimenti.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLI

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di operatore tecnico specializzato - magazziniere, area degli operatori, a tempo pieno ed indeterminato, per varie UOC, di cui due posti con talune riserve. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4ª Serie Speciale
CONCORSI ED ESAMI N. 77 DEL 24.09.2024**



segue Concorsi ed Esami

27
09
24

G.U. N. 78 DEL 27.09.2024

UNIVERSITA' DI TERAMO

CONCORSO

Ammissione al secondo corso di dottorato di ricerca, XL ciclo, anno accademico 2024-2025.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

MOBILITA'

Mobilità nazionale, per colloquio e titoli, per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di fisioterapista, area dei professionisti della salute e dei funzionari.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico geometra, area degli assistenti, a tempo indeterminato, per l'U.O.C. Servizio comune tecnico e patrimonio del Dipartimento tecnico e delle tecnologie sanitarie.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIARIO

Rinvio della pubblicazione dei quesiti e del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi centoquarantasei posti di magistrati tributari.

[READ MORE](#)

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE 4^a Serie Speciale
CONCORSI ED ESAMI N. 78 DEL 27.09.2024**



21
08
23

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

RIMESSIONE DELLA CAUSA ALLA PRIMA PRESIDENTE PER L'EVENTUALE
ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

N. 22985 – UD. 12.03.2024 – DEP. 21.08.2024

“[...] V'è da chiedersi in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità [...]”

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con recentissima ordinanza interlocutoria n. 22295, depositata il 21 agosto 2024, rimette gli atti di una causa alla Prima Presidente, perché valuti se ricorrano gli estremi per assegnarla alle Sezioni Unite Civili, in quanto rileva un palese: “[...] *latente contrasto esistente nella giurisprudenza [della] Corte [...]*”. La Corte di Appello di Perugia, infatti, aveva respinto la richiesta dell'I.N.P.S., di restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita da un lavoratore dal 15.6.2010 al 16.6.2011, per un ammontare di euro 9.472,56, in quanto, in un secondo momento, il licenziamento del predetto lavoratore era stato dichiarato illegittimo, poiché il rapporto di lavoro, illecitamente considerato a tempo determinato, aveva dato adito al licenziamento. Successivamente, quindi, il lavoratore era stato riassunto con diritto all'indennità risarcitoria, nonostante la percezione dell'indennità di disoccupazione, di cui l'I.N.P.S. – a questo punto - reclamava la restituzione. Osserva, a tal proposito, la Sezione: “[...] V'è da chiedersi in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post



segue Giurisprudenza

e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata l'indennità[...]. In conclusione, la sezione lavoro solleva i seguenti dubbi interpretativi, come di seguito motivati, in base ai quali perviene poi alla rimessione alla Prima Presidente. “[...] 5.5. Una volta affermata l'idoneità dell'indennità, pur nei suoi profili forfetari, a ristorare per intero il pregiudizio subito nel periodo intercorrente tra la cessazione del contratto e la declaratoria di nullità del termine e, confermata la sua legittimità costituzionale, questa Corte ha allora ritenuto che, per effetto della ricostituzione ex tunc del rapporto subordinato a tempo indeterminato, venga meno la condizione di disoccupazione che determina l'erogazione dell'indennità di mobilità (così come dell'indennità di disoccupazione involontaria) che sia stata corrisposta nel periodo temporale coperto dalla sentenza (e dall'indennità risarcitoria ex art. 32 della L. n. 183 del 2010) e che pertanto sia configurabile un indebito previdenziale, ripetibile - ai sensi dell'art. 2033 c.c. - entro il limite temporale della prescrizione (cfr. Cass. 16/08/2023 n.24645).

5.6. La Corte è pervenuta a tale convincimento richiamando le considerazioni svolte nelle decisioni con le quali, nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto cessioni di ramo di azienda dichiarate nulle, si è ritenuto che le somme percepite dal lavoratore a titolo d'indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto egli abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto ad opera del cedente, indipendentemente dalla qualificazione - risarcitoria o retributiva - del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, poiché l'indennità opera su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di Legge (Cass. 18/09/2019 n. 23306 ed anche Cass. 27/03/2017 n. 7794 e con specifico riferimento all'indennità di disoccupazione involontaria sempre nel contesto della cessione di azienda v. Cass. 06/08/2021 n. 22428).

5.7. Sulla base del medesimo ragionamento, successivamente, con le ordinanze n. 384 del 05/01/2024 e n. 584 del 09/01/2024 ancora una volta si è ritenuta, ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'indennità di mobilità erogata a lavoratori il cui licenziamento sia stato poi dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 della Legge 30 maggio 1970 n. 300 del 1970 nel testo modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92. In applicazione dei medesimi principi già dettati con l'ordinanza n. 24645 del



2023 si è ritenuto che per effetto della disposta reintegrazione fosse venuto meno il presupposto in relazione al quale la procedura era stata avviata. In quel caso particolare si è ritenuto irrilevante che lo stato di disoccupazione involontaria (di fatto) sia stato coperto solo in parte dall'indennità risarcitoria, posto che, per effetto della reintegrazione (n.d.r. diversamente da quanto avviene per il contratto il cui termine sia dichiarato illegittimo) sono pienamente dovuti i contributi previdenziali per il periodo ricostituito di lavoro. In particolare, si è accertato che l'eliminazione solo parziale dello stato di bisogno sul piano fattuale non esclude l'indebito che è ripetibile ex articolo 2033 c.c., entro il limite temporale della prescrizione, senza che rilevi quale ostacolo alla ripetizione lo stato di bisogno dell'interessato.

5.8. Va tuttavia segnalato che questa stessa sezione con l'ordinanza n. 22850 del 21/07/2022, nel dare continuità ai principi affermati da questa Corte con le decisioni n. 24950 del 2021, n. 17793 del 2020 e n. 28295 del 2019 (già richiamate al punto 4.7 di questa motivazione), ha ribadito che in caso di accertamento negativo della pretesa restitutoria azionata dall'Inps dell'indennità di disoccupazione involontaria - tenuto conto dell'identità di ratio e del generale richiamo contenuto nell'art. 7 comma 12 della Legge n. 223 del 1991 alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria - devono essere richiamati i principi che regolano l'erogazione di tale indennità e che trovano ragion d'essere nello stato di disoccupazione per mancanza di lavoro. Vale a dire in quella inattività conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, che non sia riconducibile alla volontà del lavoratore e che dipenda da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost. 16/07/1968, n. 103). Ha ricordato che la sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell' art. 38 comma 2 Cost. e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore". Ha ribadito che solo per effetto del ripristino del rapporto l'INPS potrà e dovrà procedere al recupero delle somme indebite non senza ricordare che, se alla pronuncia non segue l'effettiva reintegra anche perché non viene posta in esecuzione la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita.

5.9. Rileva il Collegio che il riferimento contenuto nella decisione richiamata al ripristino del rapporto va correlato alla fattispecie esaminata che, palesemente, *ratione temporis*



segue Giurisprudenza

aveva riguardo alla tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 dello Statuto nel testo antecedente alle modifiche apportate alla norma prima dalla Legge Fornero e poi dal Jobs Act. 5.10. Che il ripristino del rapporto sia stato nel tempo il filo conduttore della giurisprudenza formatasi in materia è desumibile anche da remote pronunce che hanno chiaramente affermato che il lavoratore licenziato, ancorché reintegrato nel posto di lavoro con la sentenza di primo grado, legittimamente percepisce dall'Inps l'indennità di disoccupazione, ove nel corso del giudizio d'appello abbia transatto la vertenza convenendo con il datore di lavoro la costituzione ex novo del rapporto di lavoro. La cessazione della materia del contendere conseguente alla legittima disponibilità da parte del lavoratore del diritto di impugnare il licenziamento non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di reintegrazione impugnata e fa permanere la qualifica di disoccupato del lavoratore nel periodo di tempo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della nuova costituzione del rapporto (cfr. Cass. 08/04/1987 n. 3463, 20/02/1991n. 1777).

5.11. Non è stata ritenuta idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, osservandosi che per garantire l'effettività della tutela è necessario che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege (cfr. Cass. n.28295 del 2019 cit. relativa ad una fattispecie di declaratoria di nullità del termine con ordine di ripristino e condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dalla costituzione in mora alla ricostituzione del rapporto).

6. Ritiene allora il Collegio che il mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine dalla Legge n. 183 del 2010 oltre che per i licenziamenti dalla Legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015 sollecitino una riflessione ampia sulla tenuta dei principi sopra esposti che involgendo una ricostruzione dell'intero sistema come ridisegnato dagli interventi legislativi e dai numerosi interventi correttivi anche della Corte costituzionale meritano che ne siano investite le sezioni unite.

6.1. V'è da chiedersi in che modo può ritenersi effettivamente che sia venuto meno lo stato di involontaria disoccupazione nel tempo che decorre tra la scadenza del termine del contratto e la sentenza che ne accerta l'illegittimità quando la tutela apprestata non sia tale da assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è ordinaria-



mente finalizzata l'indennità che, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha natura previdenziale e svolge la funzione di fornire nel periodo di involontaria disoccupazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 secondo comma della Costituzione. L'evento coperto dal trattamento è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (Corte Cost. 16/07/1968, n. 103).

6.2. Da ultimo va evidenziato che la ripetizione dell'indebito viene effettuata ai sensi dell'art. 2033 c.c. con la conseguenza che la natura oggettiva dello stesso esclude qualunque rilievo all'esistenza, peraltro evidente, di una buona fede del percipiente.

7. Per le ragioni esposte ad avviso del Collegio la natura intrinsecamente di massima di particolare importanza della questione esposta e il latente contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte circa l'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate, impongono di rimettere la causa alla Prima Presidente di questa Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2024.

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)



dal parlamento

SENATO – ASSEMBLEA

01
10
24

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024 - 226^a SEDUTA PUBBLICA

Con 98 voti a favore, 66 contrari e un astenuto, l'Assemblea ha **rinnovato la fiducia** al Governo, **approvando** il ddl n. 1222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante **misure urgenti di carattere fiscale**, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

Alla luce delle modifiche e integrazioni introdotte dalle Commissioni riunite 5a e 6a durante l'esame in sede referente, il testo si compone di 44 articoli suddivisi in quattro Capi. Il Capo I (articoli 1- 6-ter) contiene disposizioni fiscali; il Capo II (articoli 7-7-quater) reca proroghe di termini normativi; il Capo III (articoli 7-quinquies-16-bis) concerne misure di carattere economico; il Capo IV (articoli 17-22) reca misure economiche in favore degli enti territoriali. Tra gli emendamenti approvati in sede referente vi sono la semplificazione del processo di erogazione delle risorse del PNRR, il bonus Natale e l'aumento del fondo per il bonus psicologo. (Vedi comunicato n. 225).

L'Assemblea ha **approvato** il ddl n. 1060 recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'**introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, già approvato dalla Camera dei deputati. Essendo stata apportata una modifica al testo, il provvedimento torna alla Camera.

La relatrice, sen. Cosenza (FdI), ha illustrato il testo, che è composto da tre articoli: l'articolo 1 **stabilisce** le finalità del provvedimento, puntando a garantire la diffusione delle conoscenze di base sul diritto del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole, anche attraverso testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro; l'articolo 2 modifica la legge n. 92 del 2019, integrando le conoscenze di sicurezza nei luoghi di lavoro nelle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; l'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria. In Commissione è stata necessaria una modifica formale al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.



02
10
24

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024 - 227^a SEDUTA PUBBLICA

L'Assemblea ha **approvato definitivamente** il ddl n. 1038 recante disposizioni in materia di **manifestazioni di rievocazione storica** e delega al Governo per l'adozione di **norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**.

Il relatore, sen. Speranzon (FdI), ha illustrato il provvedimento, che si compone di 12 articoli suddivisi in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-9) riguarda le rievocazioni storiche, riconosciute come parte del patrimonio culturale nazionale, con disposizioni per il loro riconoscimento, sostegno e promozione. Il Capo II (articoli 10-11) concerne la tutela del patrimonio culturale immateriale, con una delega al Governo per la definizione delle relative norme. Il Capo III (articolo 12) contiene la clausola di salvaguardia.

03
10
24

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024 - 228^a SEDUTA PUBBLICA

La seduta è dedicata al **sindacato ispettivo**.

Il Viceministro della giustizia Sisto ha risposto all'interrogazione (**3-01155**, sen. Bazoli (PD) e altri), sul sovraffollamento delle carceri, con particolare riferimento al penitenziario di Canton Mombello a Brescia: si prevede una ristrutturazione complessiva delle sezioni detentive, divisa in due lotti per garantire la funzionalità dell'istituto durante i lavori. Solo dopo il completamento del nuovo padiglione da 340 posti previsto per il penitenziario di Verziano, si valuterà l'eventuale dismissione progressiva di Canton Mombello. Il sen. Bazoli ha criticato l'inefficacia del recente decreto sulle carceri, che non ha ridotto il sovraffollamento, con 61.700 detenuti rispetto a una capienza di 50.000. Il Viceministro Sisto ha risposto altresì all'interrogazione (**3-01310**, sen. Verini (PD) e altri) sull'interruzione del servizio di digitalizzazione degli atti penali, chiarendo che, dopo la cessazione dei contratti precedenti, è stata indetta una nuova gara suddivisa in cinque lotti (Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo); la maggior parte dei contratti è stata firmata e avviata, tranne per Napoli e Roma, dove pendono ricorsi al TAR. Il sen. Verini ha criticato la gestione del bando per la digitalizzazione, rilevando che il massimo ribasso applicato ha compromesso la funzionalità del servizio e le tutele lavorative.

Il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci ha risposto all'interrogazione (**3-01374**, sen. Durnwalder (Aut)) sulla rilevanza dei fabbricati agricoli ai fini della



segue dal parlamento

determinazione dell'ISEE, chiarendo che i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola devono essere autodichiarati nell'ISEE, con alcune eccezioni per quelli senza valore ai fini IMU; è in corso una revisione del regolamento ISEE del 2013 per aggiornare le norme. L'interrogante ha ribadito l'importanza di fare chiarezza sulla questione, dato l'impatto sull'accesso ai servizi socio-assistenziali per gli agricoltori.

Il Sottosegretario per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti ha risposto all'interrogazione con carattere d'urgenza (**3-00858**, sen. Meloni (PD) e altri) sulla complessità e irregolarità dei pagamenti al personale supplente della scuola, spiegando che i ritardi sono dovuti alla complessità amministrativa del processo, che coinvolge diverse istituzioni: pagamenti straordinari a inizio 2024 hanno saldato arretrati e nuovi contratti e sono stati resi disponibili ulteriori fondi per i prossimi mesi. Il sen. Meloni si è detto deluso, evidenziando che le promesse fatte dal Ministro Valditara sulle riforme per ridurre i tempi di pagamento non sono state mantenute.

Infine, il Sottosegretario alla cultura Mazzi ha risposto all'interrogazione (**3-01295**, sen. Parrini (PD)) sulla restituzione alla fruizione pubblica della "Visitazione" del Pontormo, informando che il dipinto sarà esposto temporaneamente nella Villa Medicea di Poggio a Caiano, a causa dell'inagibilità della chiesa di Carmignano, che nel frattempo verrà restaurata; un protocollo d'intesa garantisce la custodia, la conservazione e la promozione dell'opera fino al suo ritorno nella sede originaria, una volta terminati i lavori. L'interrogante ha chiesto un impegno urgente per garantire quanto prima il rientro del dipinto presso la comunità di Carmignano.

Alle ore 15 si è svolto il **question time**.

Il **Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Tajani** ha risposto all'interrogazione (**3-01382**), illustrata dal sen. Renzi (IV), sulla posizione italiana rispetto all'evoluzione degli scenari bellici in Ucraina e Medio Oriente, sottolineando l'impegno italiano nei confronti di Kiev, con aiuti economici, militari e umanitari, e il ruolo di primo piano del Governo nel G7; ha quindi chiarito la posizione dell'Italia sul conflitto in Medio Oriente, lavorando per il cessate il fuoco e la stabilizzazione della regione. Il sen. Renzi ha criticato il Ministro per la mancanza di una proposta italiana credibile a livello internazionale. Il Ministro ha poi risposto all'interrogazione (**3-01381**), illustrata dal sen. Paroli (FI-BP), sulle iniziative diplomatiche italiane nel conflitto in Medio Oriente, annunciando l'organizzazione di una conferenza umanitaria internazionale a Pescara durante il G7, focalizzata su Libano



e Gaza, con la partecipazione di agenzie ONU e società civile. Soddisfatto l'interrogante, che ha riconosciuto l'importanza del lavoro del Governo per la pace e il dialogo in Medio Oriente. In risposta all'interrogazione (**3-01384**), illustrata dal sen. Delrio (PD), sull'impegno italiano per un cessate il fuoco a Gaza e in Libano, il Ministro Tajani ha ribadito l'impegno italiano per la pace e la protezione dei cittadini e militari presenti nella regione e annunciato il rafforzamento dei collegamenti per evacuare gli italiani da Beirut e da altre zone di crisi. In replica, il sen. Delrio ha sostenuto che è il momento di osare di più sul fronte diplomatico, mettendo al centro la politica piuttosto che la forza militare.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso ha risposto all'interrogazione (3-01378), illustrata dal sen. Salvitti (Cd'I), sulle prospettive degli stabilimenti industriali ex Ilva: in soli sette mesi dall'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, sono stati iniziati i lavori di ripristino, riattivato l'altoforno 1 e avviati i pagamenti ai creditori: il sito produttivo è stato rilanciato, con un clima di collaborazione sindacale. Soddisfatto l'interrogante, che ha lodato l'attenzione verso le aziende creditrici. Il Ministro ha quindi risposto all'interrogazione (**3-01377**), illustrata dal sen. Nave (M5S), sull'andamento della produzione industriale italiana: l'Italia sta reagendo meglio rispetto ad altri grandi Paesi industriali europei, con una crescita del PIL dell'1 per cento, il tasso di disoccupazione al 6,2 per cento e un *record* di occupazione; il piano Transizione 5.0 prevede 13 miliardi di euro per supportare le imprese nelle transizioni digitale e *green*. Insoddisfatto l'interrogante: l'aumento delle ore di cassa integrazione del 20,5 per cento indica una diminuzione del lavoro, smentendo le affermazioni di crescita. Rispondendo all'interrogazione (3-01380), illustrata dal sen. Cantalamessa (LSP), sulla crisi del settore dell'alta gamma, il Ministro Urso ha sottolineato l'approvazione della legge quadro sul *made in Italy* e l'imminente legge annuale per le PMI, che mira a semplificare e incentivare le loro attività. Il sen. Cantalamessa ha espresso soddisfazione, evidenziando l'importanza del marchio, che è uno dei più riconosciuti a livello mondiale. Il Ministro ha infine risposto all'interrogazione (**3-01383**), illustrata dal sen. Liris (FdI), sullo sviluppo del settore aerospaziale in Italia, richiamando la recente presentazione della prima legge italiana sullo spazio per regolare l'accesso dei privati e sostenere PMI e startup: l'Italia si posiziona tra i *leader* europei in questo settore, con un investimento di 7,3 miliardi di euro dal 2023 al 2026. L'interrogante ha elogiato la capacità del Governo di colmare un vuoto normativo nella giurisdizione dell'economia spaziale, invitando tutte le forze politiche a contribuire per perfezionare questo importante passo. 



segue dal parlamento

CAMERA - AULA

02 358^A SEDUTA PUBBLICA

10
24

Nella seduta di mercoledì 2 ottobre 2024 il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto 9 agosto 2024 n.113 riguardante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (C. **2066**) (approvato dal Senato, scadenza 8 ottobre).

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata - **question time** in diretta Rai

03 359^A SEDUTA PUBBLICA

10
24

Nella seduta di giovedì 3 l'Assemblea, con 134 favorevoli e 96 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (Approvato dal Senato) (C. **2066**). In precedenza era stata approvata, con 158 sì e 112 no, la questione di fiducia posta dal governo sul medesimo provvedimento

Nella prima parte della seduta è stato eletto nuovo Segretario di Presidenza il deputato Antonio D'Alessio. 